



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 28 DICEMBRE 2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 29.11.2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16,43** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VILLARI	Eliana	x	
GHIURMINO	Gianbenedetto		x
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco	x	

Assegnati n. 7

Presenti n. 6

In carica n. 7

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica

Il Sindaco dà lettura del punto all'ordine del giorno e passa la parola all'assessore al Bilancio.

Il Vice Sindaco Vitolo illustra l'argomento evidenziando che la giunta comunale con deliberazione n.65 del 29.11.2017 ha deliberato l'approvazione di una variazione al bilancio di previsione armonizzato 2017/2019, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL che consente all'organo esecutivo di adottare in via di urgenza variazioni di bilancio a condizione che l'organo consiliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre provveda alla ratifica della stessa. Nel merito evidenzia che la variazione ha riguardato un aumento delle entrate per complessivi € 154.419,00 le cui entrate più significative sono relative all'IMU sui terreni edificabili per € 112.869,00 e IVA da versare all'eraio per € 30.000,00. Il totale complessivo delle maggiori entrate è stato utilizzato per istituire alcuni nuovi capitoli di spesa e per rimpinguare quelli carenti.

Le spese più significative della predetta variazione sono relative alla manutenzione della pubblica illuminazione per € 10.000,00, interventi per manutenzione strade per € 41.000,00 e interventi per somma urgenza di € 15.000,00, luminarie e manifestazioni natalizie per complessivi € 9.710,00, e versamento IVA per conto di privati per € 30.000,00. La variazione ha in ogni caso assicurato il pareggio finanziario e il revisore dei conti ha reso il proprio parere favorevole in merito.

Il Consigliere Ronga da lettura di una nota che consegna al segretario comunale e che si riporta integralmente *“Con questa ennesima variazione al bilancio avete istituito un nuovo capitolo di entrata il n. 24 intitolato “ IMU SU TERRENI EDIFICABILI” stanziando una somma di € 112.869,00. Non si capisce bene questa esigenza di istituire un nuovo capitolo visto il già esistente capitolo 23 dedicato all'imposta sugli immobili dove avete previsto per l'anno 2017 l'entrata di € 248.500,00 quindi sarebbe bastato un aumento allo stanziamento iniziale. Comunque il PUC è stato approvato a Luglio di quest'anno e l'unica vostra priorità è stata quella di procurarsi l'elenco dei proprietari dei terreni passati da agricoli a fabbricabili e dare urgenti direttive all'ufficio tributi, a ridosso della scadenza IMU, di provvedere ad inviare ad alcuni cittadini- contribuenti (solo 28 per l'esattezza) proprietari ed ex proprietari di terreni ed anche a defunti rientranti nel PUC approvato, una comunicazione per effettuare il pagamento dell'IMU a saldo 2017, prendendo a base della pretesa il valore venale dei terreni considerati “edificabili” Or dunque, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 25506 del 2006, ha definitivamente chiarito il contrasto giurisprudenziale in merito all'annosa questione dell'assoggettamento ai fini ICI dei terreni facenti parte del PRG adottato dal Comune, a causa di contrasti giurisprudenziali sorti in seguito a provvedimenti legislativi aventi carattere interpretativo e, con la funzione nomofilattica che le è propria, ha sancito come e quando un terreno deve essere considerato edificabile. Infatti la Sentenza enuncia chiaramente che i terreni sono da considerarsi edificabili solo quando, in concreto, è possibile il rilascio della concessione edilizia. Non basta che il terreno abbia una “vocazione” ad essere considerato tale, in quanto l'aspettativa di edificabilità non comporta, ai fini fiscali, l'equiparazione “sic et simpliciter” all'edificabilità. In particolare, proprio su un'imposta patrimoniale periodica che ha come presupposto il possesso di un immobile in un determinato anno, risulta iniqua la sterile applicazione di tale imposizione al proprietario di un terreno considerato edificabile ma che, effettivamente, non ha ancora ultimato la procedura di approvazione per diventare tale e non può essere paragonato ad un terreno già “perfezionato” con procedure approvate.; le Commissioni Tributarie (es. CTR del Lazio, sentenza n. 675/01/11 – CTR Napoli sez. 2 sentenza n.403/01/17 – Corte Cassazione Sentenza 15691 del 23/6/2017) stanno già adottando tale sentenza come “criterio guida” per dirimere questioni analoghe sorte con i Comuni che, nel merito, risultano soccombenti, essendo tali terreni soggetti ad un vincolo di inedificabilità di fatto, ergo ai fini di una corretta valutazione, occorre considerare tale fattispecie. Per cui, inevitabilmente, quando si agisce solo per “ragioni di cassa” senza considerare la grave lesione ai principi di quei diritti garantiti costituzionalmente (art. 3 e 53 Cost.) si creano solo disparità di trattamento che portano certamente a contenziosi persi in partenza non considerando, nell'atto impositivo, la reale capacità contributiva dell'area fabbricabile in quell'anno d'imposta. C'è poi da evidenziare che non possono*

essere chiamati ad adempiere all'obbligo tributario solo "alcuni eletti" ma dovevano essere inviate le comunicazioni a tutti i proprietari "effettivi" ad oggi dei terreni inseriti nel PUC; non si capisce l'iter logico-giuridico seguito nella scelta dei proprietari di queste aree tantomeno il perché di questo diverso trattamento tributario, riservato a pochi eletti tra cui, inoltre, alcuni ex proprietari. Probabilmente non si è provveduto ad aggiornare o non si è provveduto ad effettuare le giuste ricerche per identificare i proprietari presso la conservatoria dei registri immobiliari.

In particolare e solo per ben comprendere le disparità di trattamento riservate, se facciamo riferimento ai parametri previsti dal comma 5 dell'art.5 della Legge n.504/92 richiamato nel Decreto Legge 201/2011 che cita testualmente " Per la aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio,avendo riguardo

- Alla zona territoriale di ubicazione;*
- All'indice di edificabilità;*
- Alla destinazione d'uso consentita;*
- Agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione;*
- Ai prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"*

Dalla scheda di calcolo della relazione tecnica allegata alla delibera di G.C. n. 62 del 23.11.2017 si evincono solo tre parametri e non cinque, così come da normativa. Per cui a nostro avviso occorre necessariamente una revisione di quanto determinato sulla scorta di quanto prevede il dettato normativo. Al solo fine di evitare inutili contenziosi che certamente si apriranno. A tal fine pare doveroso chiedersi quanti dei contribuenti "chiamati" ad adempiere all'obbligo tributario abbiano provveduto effettivamente al pagamento dell'imposta, entro la scadenza ordinaria (18 dicembre 2017). Come non hanno provveduto, per il passato, al pagamento dell'ICI/IMU, alcuni proprietari di terreni edificabili relativi alle zone C del precedente PRG, ciò nonostante sono stati rilasciati permessi a costruire. Queste disparità di trattamento non vanno bene, in questa vicenda, non avete pensato al bene comune, ma mirato esclusivamente e con malcelato accanimento, a rimpinguare le casse comunali a danno dei malcapitati cittadini.

Per quanto detto propongo:

- 1.- di non ratificare la delibera di G.C. n. 65 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017/2019;*
- 2.- l'annullamento in autotutela di detta delibera di giunta e di tutti gli atti tecnici ed amministrativi fin qui prodotti relativi al pagamento IMU delle aree divenute edificabili, perché errati e discriminanti. "*

Il consigliere Plaitano chiede al consigliere Ronga di dare lettura della proposta della minoranza, in quanto ha difficoltà a leggere lo scritto, il consigliere Ronga procede alla lettura della proposta che successivamente consegna al segretario comunale e che si riporta integralmente : " *Al Sindaco del Comune di San Mango Piemonte Al Presidente del Consiglio comunale di San Mango Piemonte*
*Oggetto: Analisi e proposte relative all'applicazione delle norme attuative del P.U.C. (da parte dei Consiglieri comunali Francesco Plaitano e Ugo Ronga) **Premesso che** : -Con delibera N.19 del 06.07.2017 il Consiglio comunale approvava il P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio, n. 5/2011; **Considerato che:** Come si evince dal verbale di seduta di tale Consiglio, non partecipavano al voto: il consigliere Plaitano (per motivi personali) ed il consigliere Ronga per ragioni di incompatibilità ai sensi dell'art 78 del D.Lgs n. 267/2000; **Tanto premesso, i sottoscritti consiglieri Plaitano e Ronga** , pur apprezzando il lavoro svolto dagli uffici e dai professionisti incaricati per la redazione del Piano, ritengono necessario sottoporre all'attenzione del Consiglio le seguenti proposte in riferimento alla determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU: a) **Le Aree B1:** rientrano nella zona omogenea "B" che comprende le parti del territorio totalmente (o parzialmente) edificate, in cui sono consentiti solo interventi sugli edifici esistenti (A. manutenzione ordinaria; B. manutenzione straordinaria; C.1 restauro; C.2 risanamento conservativo; D ristrutturazione edilizia, F ristrutturazione urbanistica con planovolumetrico;). Le aree libere sono prive di indici urbanistici, quindi, esse non sono edificabili". Di conseguenza si*

ritiene che i terreni classificati “B1” non debbano essere assoggettati all’imposta I.M.U., applicabile ai soli suoli “edificabili”. b) **I Piani attuativi:** sono aree urbanistiche in cui l’edificazione è consentita dopo la approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), pertanto sono aree ad edificabilità differita, in cui le trasformazioni sono consentite ed autorizzabili solo a seguito del procedimento di redazione ed approvazione della strumentazione di dettaglio. Per la redazione e l’approvazione dei PUA occorreranno, a voler essere ottimisti, almeno due anni, ed anche un notevole impegno economico per i proprietari delle aree. In base alla situazione descritta, per i terreni classificati dal PUC come edificabili ma previa approvazione di PUA si ritiene che l’Amministrazione non possa non tenere in considerazione, al fine della determinazione dei predetti valori venali, dello stato del procedimento amministrativo eventualmente in corso al fine del sostanziale riconoscimento della capacità edificatoria espressa dalle singole aree. Il valore venale in comune commercio non potrà infatti superare il 30% di quello previsto per le aree a diretta edificabilità fino all’approvazione del P.U.A.. c) **Aree PIP:** fino all’approvazione del Piano Insediamenti Produttivi (Piano particolareggiato) da parte del Comune, anche per queste aree la loro edificabilità è solo previsionale. Infatti in tal caso la redazione del PUA non dipende neanche dalla volontà dei proprietari delle aree essendo il P.I.P. un piano attuativo di tipo pubblico. L’edificabilità in questo caso non essendo in mano ai privati, si ritiene che la l’applicazione dell’imposta debba di conseguenza essere rimandata all’approvazione del Piano attuativo da parte del Comune e quando, saranno definite le risorse per la concreta attuazione delle sue previsioni e quantificate le indennità di esproprio.

Gli elementi

sopra elencati hanno suscitato molte perplessità negli scriventi ed in tanti altri ed in particolare in coloro che sono risultati “selezionati” nella scelta del pagamento delle proprie quote IMU entro fine anno. Si resta fiduciosi nell’accoglimento di tali proposte Augurando Buon anno. Il Consigliere Plaitano Francesco, Il Consigliere Ronga Ugo “.

Il Vice Sindaco Vitolo evidenzia che la questione relativa al pagamento dell’IMU per le aree edificabili è stata risolta con due interventi normativi il D.L. n. 223 del 2006 convertito in Legge n. 248/2006 che all’art.36 comma 2 prevede : “ un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo” e la Circolare n. 28 del 2006 dell’Agenzia delle Entrate che estende tale concetto anche alle imposte relative all’IVA, Registro e IRPEF. A causa di contrasti giurisprudenziali da parte delle diverse sezioni della Corte di Cassazione in merito a quando si acquisiva la qualifica di area edificabile per la tassazione ICI è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con la sentenza n. 25506 del 28.09.2006, che in riferimento alle predette norme ha statuito che è sufficiente che il Comune inserisca le aree edificabili nel proprio piano regolatore generale anche prima dell’approvazione della Regione e indipendentemente dall’adozione dei Piani attuativi, per considerarle tali ai fini della relativa tassazione. La predetta sentenza è la stessa che ha richiamato nel proprio intervento il consigliere Ronga che però erroneamente riporta che “ i terreni sono da considerarsi edificabili solo quando, in concreto è possibile il rilascio della concessione edilizia” . Tale conclusione non è però in linea con quanto statuito dalla stessa Corte di Cassazione che diversamente ha affermato esattamente il contrario a tal proposito basta leggere il primo motivo del ricorso da parte del Comune e il dispositivo della sentenza che lo accoglie confermando a chiare lettere che l’adozione del piano regolatore generale da parte del Comune è sufficiente a far considerare fabbricabili le aree per le quali sia prevista la utilizzabilità a scopo edificatorio anche prima del perfezionamento dello strumento urbanistico ed indipendentemente dall’adozione dei piani attuativi. Per quanto riguarda invece la concreta determinazione del valore delle aree fabbricabili la stessa è stata effettuata dal responsabile dell’ufficio tecnico e recepita dall’amministrazione con delibera di giunta n.62/2017. In ogni caso il valore determinato relativamente ai terreni edificabili non è vincolante per il contribuente, infatti l’IMU è un’imposta che si autoliquida e pertanto se il contribuente ritiene non congruo il valore comunicatogli può tranquillamente attribuire un valore diverso che ritiene più congruo, sulla base della zona e della capacità edificatoria di quel terreno,

fermo restando che ciò deve essere supportato da una perizia giustificativa per evitare l'accertamento da parte dell'ufficio e il conseguente contenzioso. Infine evidenzia che il dubbio manifestato dal consigliere Ronga sul perché fossero state inviate le comunicazioni solo ad alcuni cittadini, è lo stesso dubbio che gli è venuto, per cui ha chiesto chiarimenti al responsabile del settore la quale ha riferito che a causa dei tempi molto ristretti ha preferito avvisare i proprietari singoli dei terreni, riservandosi di comunicare a quelli plurimi nei primi giorni di gennaio. Per quanto riguarda il mancato pagamento ICI terreni edificabili inseriti nel precedente PRG si evidenzia che l'ufficio tributi sta procedendo agli accertamenti relativi all'anno 2012 e seguenti per cui anche tali terreni verranno assoggettati agli accertamenti da parte dell'ufficio .

Il consigliere Ronga evidenzia che il responsabile dell'ufficio tributi gli avrebbe detto che se l'ufficio tecnico non le fornisce i dati relativi non potrà procedere ad effettuare gli accertamenti

Il Vice Sindaco Vitolo fa presente che detti dati se sono in possesso dell'ufficio tributi saranno forniti dall'ufficio tecnico.

Il consigliere Plaitano evidenzia che gli accertamenti relativi al mancato pagamento ICI/IMU non devono essere fatti solo perché i consiglieri di minoranza fanno dei rilievi in merito. Chiede a tal proposito se sono stati pagati i relativi tributi dai Coppola, Di Maio, Vicinanza, Scermino, a seguito del rilascio agli stessi delle relative concessioni da parte dell'ufficio tecnico. Inoltre evidenzia che la quantificazione dei valori per le aree fabbricabili approvate con delibera di Giunta Comunale, è nulla e l'amministrazione intende "mettere la mani nelle tasche dei cittadini" con le richieste di pagamento in corso di spedizione per ripianare i debiti dell'Ente.

Il Sindaco preso atto che non ci sono altri interventi sottopone ai voti la proposta dei Consiglieri Plaitano e Ronga.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 6

Assenti n.1 (Ghiurmino)

Con voti Favorevoli n. 2

Contrari n. 4 (Rizzo, Vitolo, Pastore Villari)

Astenuti n.=

RESPINGE LA PROPOSTA

Il Sindaco rende la seguente dichiarazione di voto :” Non è vero che per l'attivazione dei PUA passeranno due anni. Il nostro Comune è dotato di VAS, approvata in conformità al PUC, e ciò accelera i processi di accordo tra le parti, pertanto a suo avviso per potersi concretizzare un PUA ovvero tra l'accordo dei proprietari e l'approvazione da parte dell'Ente ci vorranno due mesi e non due anni ”

Il consigliere Ronga chiede al Sindaco di mettere ai voti la proposta esplicitata nel proprio intervento di cui alle seguenti conclusioni:

- 1.- di non ratificare la delibera di G.C. n. 65 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017/2019;*
- 2.- l'annullamento in autotutela di detta delibera di giunta e di tutti gli atti tecnici ed amministrativi fin qui prodotti relativi al pagamento IMU delle aree divenute edificabili, perché errati e discriminanti. “*

Il Sindaco evidenzia che la proposta effettuata al di là della non condivisione nel merito, non può essere accolta per un aspetto procedurale, l'annullamento di una delibera di giunta in autotutela la può fare solo la Giunta. In ogni caso entro il 31 dicembre debbono essere ratificate per disposizioni di legge le ratifiche al bilancio effettuate dall'organo esecutivo.

Il Sindaco preso atto che non ci sono altri interventi sottopone la proposta del Consigliere Ronga.

1.- di non ratificare la delibera di G.C. n. 65 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017/2019;

2.- l'annullamento in autotutela di detta delibera di giunta e di tutti gli atti tecnici ed amministrativi fin qui prodotti relativi al pagamento IMU delle aree divenute edificabili, perché errati e discriminanti. “

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 6

Assenti n.1 (Ghiurmino)

Con voti Favorevoli n. 2

Contrari n. 4 (Rizzo, Vitolo, Pastore Villari)

Astenuti n.=

RESPINGE LA PROPOSTA

Il Sindaco preso atto che non ci sono altri interventi sottopone ai voti la proposta all'ordine del Giorno

Il Sindaco preso atto che non ci sono altri interventi sottopone ai voti la proposta all'ordine del Giorno

Il consigliere Plaitano rende la seguente dichiarazione di Voto:

“ Voto no a questo argomento perché le amministrazioni Napoletano, Rizzo e Rizzo dopo 14 anni non si sono minimamente interessate di verificare se l'ente aveva incassato i pagamenti ICI/IMU dovuti delle lottizzazioni Coppola, Di Maio, Vicinanza , per un totale di circa 100 appartamenti; perché quest'amministrazione ha messo una velocità sul PUC per incassare le somme per il riequilibrio del bilancio, inviando solo a 28 cittadini e non a tutti i cittadini interessati al PUC le lettere per il pagamento IMU perché per la realizzazione di un PUA ci vuole l'accordo di tre/quattro famiglie quindi un piccolo comparto, perché il PIP doveva prevedere le opere di urbanizzazione con dei lotti in cui gli imprenditori potevano acquistare l'area, e perché è stata respinta la proposta della minoranza . Per questi motivi voto contro”

Il consigliere Ronga rende la seguente dichiarazione di Voto:

“La costituzione contiene due principi fondamentali in materia tributaria, che sono:

- il principio di legalità dei tributi;

- il principio della progressività del sistema tributario.

L'art. 53 della costituzione ha stabilito che il sistema tributario deve essere “informato a criteri di progressività” e ben si collega al principio di uguaglianza effettiva tra i cittadini stabilito nell'art. 3 della costituzione.

Visto che tali principi non risultano essere stati attuati in relazione alla nuova imposta IMU sui terreni edificabili dove è stata prevista l'entrata di €. 112.869,00 per l'anno 2017 e che la stessa risulta palesemente inesigibile nell'anno e comunque spalmata e già impegnata su vari capitoli di uscita e tenuto conto delle osservazioni e proposte precedentemente formulate e non accettate, anticipo il mio voto contrario alla Ratifica della delibera di G.C. n. 65 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017/2019.”

Il Sindaco preso atto che non ci sono altri interventi sottopone la proposta all'ordine del Giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

–Gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 i quali prevedono che gli enti locali, nell'osservanza di principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario ed pubblicità, entro il 31 dicembre di ogni anno deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;

– L'art. 175 del D.Lgs. 267/00 secondo cui “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (...) Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

–L'art. 193 del D.Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico;

PREMESSO che questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 20/04/2017 ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017 -2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 29.11.2017 avente ad oggetto “**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO PLURIENNALE 2017/2019;**

RICONOSCIUTI i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il prospetto allegato relativo alla Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019;

VERIFICATO che vengono rispettati gli equilibri generali di bilancio e il pareggio finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico -finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 267/2000 (acquisito agli atti con nota n°4436 del 29.11.2017);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito;

RITENUTO di dover provvedere alla ratifica della Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, così come previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 6

Assenti n. 1 (Ghiurmino)

Con Voti Favorevoli n. 4

Contrari n. 2 (Plaiatno, Ronga)

Astenuti n. =

DELIBERA

1. Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 29.11.2017, avente ad oggetto “**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2017/2019**”;
2. Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
3. Di dare atto che con separata votazione unanime il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 29.11.2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....

Lì, 19.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

.....
.....

Lì, 19.10.2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 25.01.2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
